



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M.P.I. 2802/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA - ☎ 031-642262 📠 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - <http://www.istitutomanzoni.org>

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(SANZIONI DISCIPLINARI)

Anno scolastico 2024-2025



Regolamento approvato dal Collegio Docenti in data 3.09.2024

PREMESSA

Normativa e documenti di riferimento:

- legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo e costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
- il DPR 249 del 24/06/98 lo "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- il DPR 235 del 21/11/2007 le "Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti" in vigore dal 2 gennaio 2008;
- i seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - Direttiva 05/02/2007, n. 16
 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr.
 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - Direttiva del 30/11/2007, n.104
 - Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008
 - Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto;
 - L. n. 169 del 30 ottobre 2008 - C.M. n. 100 dell'11/12/2008
 - Legge n°92 del 20/08/2019 e il D.M. n°35 del 22/06/2020
 - DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.
 - Circolare MIM prot.n°107190 del 19/12/2022
 - Normativa vigente

In materia di ordinamento delle sanzioni delle mancanze disciplinari degli alunni (di cui all'articolo 3 del DPR 249/98, così come integrato dal D.P.R.235 del 2007) vengono individuati i **macro-doveri comportamentali** facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme. I regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 1 Sanzioni disciplinari

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

A. richiamo verbale;

B. nota sul registro di classe (generica/disciplinare);

- C. convocazione dei genitori
- D. deferimento al Coordinatore Scolastico
- E. riparazione di un eventuale danno materiale
- F. esclusione dalle visite guidate/viaggi di istruzione
- G. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni H. sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni

Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato:

- rilevazione della mancanza
- contestazione degli addebiti in sede di riunione straordinaria del C. d. C. interessato per le voci dalla E alla H.
- adozione del provvedimento
- comunicazione alla famiglia
- esercizio del diritto di difesa entro dieci giorni dalla comunicazione per le voci dalla E alla H.

L'alunno dovrà poter esprimere le proprie ragioni di fronte al Consiglio di Classe, sempre in presenza dei genitori. In tutti i casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il docente o con il Coordinatore Scolastico.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A) Non osservanza delle disposizioni organizzative		
1. Frequenza non regolare - Ritardi sistematici - Assenze non giustificate	1.1. Richiamo verbale 1.2. Nota generica sul registro elettronico 1.3. Convocazione dei genitori (dopo il quinto ritardo anche non consecutivo)	Docente della prima ora Coordinatore di classe
2. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica	2.1. Richiamo verbale 2.2. Nota generica sul registro elettronico 2.3. Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori (se la mancanza è reiterata)	Docente Coordinatore
3. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri	3.1. Immediato sequestro e consegna al Coordinatore Scolastico; nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori 3.2. Deferimento al Coordinatore Scolastico e sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
4. Uso di sigarette anche elettroniche	4.1. Immediato sequestro e consegna al Coordinatore Scolastico; nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori	Docente
	4.2. Deferimento al Coordinatore Scolastico e sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe
5. Uso improprio* del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici /personali e/o della scuola durante l'intera giornata scolastica: - ingresso e uscita dalle classi - intervallo - attività curricolare e no - visite guidate	5.1. Richiamo verbale (solo al primo episodio)	Docente
	5.2. Ritiro del cellulare e consegna al Coordinatore Scolastico con convocazione dei genitori per la restituzione; nota disciplinare sul registro elettronico	Coordinatore Scolastico
	5.3. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni (se la mancanza è reiterata o aggravata da intenzioni denigratorie nei confronti del personale scolastico e/o dei compagni)	Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe
6. Permanenza nell'aula e/o nei locali scolastici (compresi i bagni) senza il permesso di un docente o la sorveglianza di un collaboratore scolastico	6.1. Richiamo verbale	Docente sorvegliante
	6.2. Nota generica sul registro elettronico	Docente sorvegliante
	6.3. Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente sorvegliante
	6.4. Convocazione dei genitori (se la mancanza è reiterata più di tre volte)	Coordinatore di Classe
7. Svolgimento, durante l'intervallo, di attività ludiche non autorizzate dai docenti sorveglianti	7.1. Richiamo verbale	Docente sorvegliante
	7.2. Nota generica sul registro elettronico	Docente sorvegliante
	7.3. Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente sorvegliante
	7.4. Convocazione dei genitori (se la mancanza è reiterata più di tre volte)	Coordinatore di Classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
B) Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici		
1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: - mancato svolgimento dei compiti assegnati - disturbo reiterato delle lezioni	1.1. Ammonizione scritta sul registro elettronico nella sezione valutazioni orali	Docente della disciplina
	1.2. Nota generica sul registro elettronico	
	1.3. Nota disciplinare e convocazione dei genitori (dopo la terza nota generica)	
2. Dimenticanza abituale e/o non	2.1. Ammonizione scritta sul	Docente della

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
disponibilità del materiale didattico necessario	registro elettronico nella sezione valutazioni orali 2.2. Nota generica sul registro elettronico 2.3. Nota disciplinare e convocazione dei genitori (dopo la terza nota generica)	disciplina
3. Reiterazione del mancato uso dell'attrezzatura sportiva quando richiesta	3.1. Richiamo verbale 3.2. Nota generica sul registro elettronico (dopo il terzo richiamo verbale) 3.3. Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori (se la mancanza è costante)	Coordinatore di Classe
4. Uso di abbigliamento non adeguato al contesto scolastico (pantaloncini, pantaloni o jeans strappati, magliette corte o attillate, canotte)	4.1. Richiamo verbale 4.2. Nota generica sul registro elettronico (dopo il terzo richiamo verbale) 4.3. Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori (se la mancanza è reiterata)	Docente in orario

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
C) Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni		Docente
1. Atti di bullismo/cyberbullismo verificatisi in ambito scolastico	1.1. Nota disciplinare sul registro elettronico 1.2. Deferimento al Coordinatore Scolastico 1.3. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 1.4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)	Coordinatore Scolastico Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe
2. Atteggiamenti intimidatori verso gli altri	2.1. Nota disciplinare sul registro elettronico 2.2. Deferimento al Coordinatore Scolastico 2.3. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Coordinatore Scolastico Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe
3. Danneggiamento non fortuito o sottrazione di	3.1. Nota disciplinare sul registro elettronico 3.2. Deferimento al Coordinatore Scolastico	Docente Coordinatore Scolastico e

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
oggetti altrui	per la riparazione del danno 3.3. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
4. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico	4.1. Richiamo verbale 4.2. Nota generica sul registro elettronico 4.3. Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori 4.4. Deferimento al Coordinatore Scolastico	Docente Coordinatore Scolastico
5. Uso di un linguaggio offensivo della dignità della persona, della morale, della religione	5.1. Nota disciplinare sul registro elettronico e deferimento al Coordinatore Scolastico 5.2. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
D) Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola		
1. Mancato rispetto e danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature della scuola	1.1. Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori 1.2. Deferimento al Coordinatore Scolastico per la riparazione del danno 1.3. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Coordinatore Scolastico Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe
2. Sottrazione di materiale scolastico	2.1. Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori 2.2. Deferimento al Coordinatore Scolastico per la riparazione del danno 2.3. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe
3. Mancata osservanza delle norme di sicurezza	3.1. Richiamo verbale 3.2. Nota generica sul registro elettronico 3.3. Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori 3.4. Deferimento al Coordinatore Scolastico 3.5. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Coordinatore Scolastico Coordinatore Scolastico e Consiglio di Classe

ART. 2 Provvedimenti successivi alle note disciplinari

Come previsto nel Regolamento di Istituto, in riferimento alle note disciplinari si stabilisce quanto segue:

- **quattro note disciplinari possono prevedere l'esclusione dalle visite guidate** in orario scolastico e la loro sostituzione con attività didattiche in presenza a scuola;
- sei note disciplinari prevedono l'esclusione dai viaggi d'istruzione e la loro sostituzione con attività didattiche in presenza a scuola.

La sospensione dalle lezioni, conseguente alle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento, comporterà anche l'assegnazione, da parte dei Docenti del Consiglio di Classe, di compiti di diversa tipologia da eseguire durante il periodo di esclusione dalle regolari lezioni scolastiche, il cui svolgimento sarà verificato dai docenti delle discipline al rientro dell'alunno a scuola.

Le note disciplinari a carico di un alunno, opportunamente documentate nel registro elettronico e portate a conoscenza della famiglia, incideranno sulla valutazione del comportamento del suddetto alunno, espressa dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale. Le note generiche riguardanti un'infrazione reiterata in numero superiore a tre (dalla quarta) saranno convertite in note disciplinari.

ART. 3 Sanzioni amministrative

Saranno irrogate dal Coordinatore Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

ART. 4 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

ART. 5 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 24998 e dalle altre norme vigenti.